

Delibera n. 13/2007/par - Parere in ordine a 2 quesiti: a) parere in materia di attribuzione dei compensi a favore dei Presidenti e componenti il Consiglio di amministrazione di società partecipate; b) Richiesta di parere sul compenso da conferire all'amministratore delegato della società medesima nonché direttore generale – Inammissibilità sotto il profilo oggettivo

Del. n.13P/2007



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- - Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- - Cons. Vincenzo PALOMBA	Componente
- - Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- - Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- - Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota n. 208 del 9 luglio 2007, pervenuta in data 13 luglio 2007, una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131, del 5 giugno 2003, formulata dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme e riassumibile nei seguenti due quesiti:

a) "Premesso che il Comune ha la proprietà di 7.456.760 azioni di una società partecipata, della quale 7.456.760 ulteriori azioni sono di proprietà della Regione Toscana e 100 azioni di proprietà della società stessa, si chiede quali norme, tra quelle dettate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), siano nella specie applicabili in materia di attribuzione dei compensi a favore dei Presidenti e componenti il Consiglio di amministrazione di società partecipate".

b) "Premesso che l'amministratore delegato della società medesima svolge anche i compiti del direttore generale sulla base di un contratto a tempo determinato che fissa un compenso riferito indistintamente ad ambedue le funzioni, si chiede se all'intero compenso sia applicabile la regola dell'onnicomprendività e se sia necessario distinguere la remunerazione delle due funzioni svolte".

CONSIDERATO

2. In ordine al primo quesito, secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, in quanto, da un lato, le citate disposizioni della legge finanziaria 2007, finalizzate al contenimento della spesa degli enti locali, risultano dettate nel presupposto che esse costituiscano principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, dall'altro, può ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica, nella più ampia nozione suggerita dai contenuti della Convenzione citata nelle premesse, il dovere dell'ente titolare di una partecipazione azionaria di attivare compiti di vigilanza, di indirizzo e di controllo.

3. Nel merito, va considerato che la legge finanziaria 2007, attraverso più commi dell'art. 1, definisce la misura massima dei compensi che possono essere corrisposti ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate da enti locali (se non

quotate in borsa), operando, in funzione delle diverse composizioni delle partecipazioni azionarie, le seguenti distinzioni:

1. • Nel caso in cui la società sia posseduta totalmente da un solo ente locale (cfr. anche circolare 13 luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri), è applicabile il comma 725;
2. • se la società a totale partecipazione pubblica appartiene ad una pluralità di enti locali, è applicabile invece il comma 726:
3. • se la società è a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti (pubblici o privati) è infine applicabile il comma 728 (cfr. circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Parrebbe da ciò discendere che al caso di specie possa e debba applicarsi il comma 728; senonché l'art. 1, comma 730, della stessa legge stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adeguare la disciplina dei compensi e il numero degli amministratori delle società da esse partecipate ai principi contenuti nei commi da 725 a 735.

Sia in funzione di tale specifica disposizione, sia considerando che la partecipazione del comune non è tale da garantirgli la maggioranza azionaria (e da responsabilizzarlo per la fissazione dei compensi in argomento), ritiene la Sezione che non siano nella specie applicabili i commi da 725 a 728 della legge finanziaria e che una determinazione dei compensi coerente agli indirizzi di coordinamento della legge finanziaria competa ad una legge regionale, il cui disegno risulta d'altronde in fase di avanzata predisposizione.

Resta demandata alla prudente valutazione dei soggetti pubblici interessati l'opportunità, in attesa della legislazione regionale, di concordare in via prudenziale una rideterminazione dei compensi, tenuto anche conto che la data di decorrenza presa in considerazione dalla legge finanziaria è quella del 1° gennaio 2007, come anche specificato dalla ricordata circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Relativamente al secondo dei due quesiti posti, mentre indubitabile ne risulta l'ammissibilità dal punto di vista soggettivo, a conclusione diversa si perviene valutandone l'ammissibilità sotto il profilo oggettivo. Seppur in un contesto che consente alla Sezione, in coerenza con i contenuti della Convenzione ricordata in premesse, di intendere in modo assai ampio il requisito dell'attinenza alla materia contabile, preteso dalla legge per l'ammissibilità del quesito, corrisponde infatti ad orientamenti consolidati l'impossibilità di esprimere pareri sull'applicazione di discipline normative di carattere sostanziale, del tutto estranee all'ambito proprio della materia contabile.

Tale condizione per l'appunto caratterizza il secondo dei quesiti posti, ciò che rende *pro-parte* inammissibile, oggettivamente, la relativa richiesta di parere.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 208 del 9 luglio 2007.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Montecatini Terme e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell' 11 settembre 2007.

Il Presidente
f.to Francesco BATTINI

Il Relatore
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria l' 11 settembre 2007

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO